



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

TESTO UNIFICATO

P.d.l. n. 26/9[^] di iniziativa del consigliere regionale Nucera recante: “Norme per i servizi socio educativi per la prima infanzia”.

P.d.l. n. 91/9[^] di iniziativa del consigliere regionale Imbalzano recante: “Disciplina dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 **Finalità**

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, e la normativa statale vigente, promuove e disciplina la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. La Regione Calabria, attraverso la promozione e il coordinamento di interventi educativi unitari e globali, garantisce e tutela i diritti dei bambini, la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando la famiglia naturale, adottiva o affidataria.
3. La Regione individua quale principio prioritario della programmazione degli interventi educativi, la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione, per realizzare, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati, un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.
4. La Regione Calabria, in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2003, n.23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria), valorizza il ruolo dei seguenti soggetti che, nel relativo ambito territoriale, collaborano alla programmazione e gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia:
 - a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
 - b) soggetti privati;
 - c) organismi della cooperazione;
 - d) associazioni ed enti di promozione sociale;
 - e) fondazioni e organizzazioni di volontariato.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

Art. 3
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da tre mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'art. 3, legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

2. I cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari, nonché gli stranieri presenti sul territorio nazionale, secondo la vigente normativa sull'immigrazione, hanno diritto alle prestazioni del sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche.

3. Accedono prioritariamente alle prestazioni del sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia il minore e la famiglia in condizioni di povertà o con limitato reddito, il minore disabile o il cui genitore sia disabile o in condizioni di grave disagio, il minore maltrattato o abusato che necessita di interventi assistenziali ed educativi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

**TITOLO II
TIPOLOGIE DI SERVIZI**

Art. 4
Servizi per l'infanzia

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è costituito dagli asili nido e dai servizi integrativi offerti da soggetti di diritto pubblico e da soggetti di diritto privato che assolvono, nel rispetto dei principi costituzionali e del principio di sussidiarietà, una funzione di sostegno alle famiglie nella cura e nella educazione dei figli.
2. Il sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia, per potenziare l'efficacia di interventi ed azioni, prevede forme di cooperazione tra enti locali e tra gli enti locali e i soggetti privati accreditati. I comuni possono attivare i servizi per la prima infanzia direttamente o stipulando convenzioni con i soggetti privati accreditati.
3. Gli interventi educativi sono rivolti all'infanzia e agli adolescenti e sono realizzati con contenuti e modalità tali da assicurare la massima diversificazione dell'offerta in relazione ai diritti dei cittadini, l'elasticità dell'organizzazione e la flessibilità delle risposte per soddisfare i diversi bisogni.
4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'art. 6, decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art.5

Principi del sistema socio-educativo

1. I principi fondamentali che regolano il sistema dei servizi socio-educativi sono:
 - a) libertà di scelta delle famiglie fra i servizi pubblici e i servizi privati accreditati e destinatari di finanziamento pubblico;
 - b) diritto di accesso per bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
 - c) rimozione delle situazioni di disagio dei minori disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dei minori stranieri, profughi, apolidi e nomadi o in condizione di forte disagio familiare;
 - d) partecipazione attiva delle famiglie allo scopo di aumentare il livello di responsabilizzazione nelle scelte educative;
 - e) partecipazione delle famiglie al costo di gestione dei servizi, secondo il principio di equità di trattamento e di compartecipazione alle spese in rapporto alla situazione economica, ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130.
 - f) la partecipazione economica degli utenti alle spese non può essere superiore al trenta per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione delle strutture;
 - g) omogeneità dei titoli di studio per gli operatori dei servizi, secondo i profili professionali riferiti alle specifiche unità di offerta;
 - h) continuità con gli altri servizi socio-educativi e con la scuola dell'infanzia e coordinamento con i servizi sociali e socio-sanitari e sanitari del territorio;
 - i) adozione della Carta dei servizi e di metodologie per il controllo della qualità delle prestazioni.

Art .6

Tipologie di interventi

1. Il sistema dei servizi è flessibile per rispondere alle esigenze delle famiglie e si articola in:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) micro nido;
 - c) servizi integrativi e sperimentali;
 - d) servizi educativi a domicilio;
 - e) baby parking.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 7
Nido di infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, in funzione di programmi educativi che concorrono con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido garantisce:
 - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 9 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta. I nidi di infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo dei bambini.
5. Gli asili nido possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.
6. Nei comuni di piccole dimensioni o in ambienti privi di asili nido, il servizio può essere istituito, in presenza di insediamenti lavorativi, a favore dei lavoratori di un'azienda, e può essere esteso anche ai residenti a seguito di accordi con le amministrazioni locali.

Art. 8
Micro nido

1. In presenza di particolari esigenze sociali ed organizzative, i soggetti pubblici e i soggetti privati autorizzati e accreditati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 9

Servizi integrativi e sperimentali

1. La Regione e gli enti locali promuovono l'attivazione di servizi integrativi diversificati per strutture, modalità di accesso, frequenza e funzionamento.
2. La Regione Calabria valorizza e sostiene i progetti degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni familiari, delle fondazioni e degli enti religiosi.
3. Gli enti di cui al comma 1 e 2, promuovono la sperimentazione di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, o per far fronte a bisogni emergenti. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.
4. I servizi integrativi sono organizzati sulla base di adeguati progetti educativi e devono garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo, tali da conciliare i tempi di lavoro dei genitori.
5. Sono riconducibili alla tipologia dei servizi integrativi gli interventi realizzati anche a seguito dei finanziamenti della legge 28 agosto 1997, n. 285, tra cui centri per bambini e genitori, laboratori creativi, spazi di accoglienza destinati ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo, nonché i servizi socio educativi per la prima infanzia.
6. I servizi integrativi possono comprendere:
 - a) servizi con carattere educativo e ludico affidati ad operatori con specifiche competenze professionali e organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che concorrono alla realizzazione dei programmi educativi, in una logica di corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;
 - b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi e i tre anni, affidati ad educatori con specifiche competenze professionali, per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi dei servizi di mensa e di riposo.
7. I servizi integrativi possono essere ubicati nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art.10
Baby parking

1. I baby parking sono strutture ove lasciare i bambini in custodia per brevi periodi, per le esigenze di quei genitori che necessitano di un posto sicuro e fidato, gestito da soggetti con specifiche competenze professionali, per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

Art. 11
Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
- a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 22, convenzionati con i comuni;
 - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 12
Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia erogati dai soggetti previsti nell'articolo 11, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, nei limiti di cui all'art. 5, lettera f), con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un Fondo regionale diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie meno abbienti per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati dai soggetti indicati nell'articolo 11.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 13

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

TITOLO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

Art. 14

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nel sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso l'adozione di un piano regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e determina gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione in rete dei servizi per la prima infanzia in conformità a quanto previsto nell'art. 18, legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

2. Il piano regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce:

- a) la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo dei servizi socio-educativi per l'infanzia promuovendo modalità di collaborazione e di concertazione con gli enti locali e il terzo settore al fine di soddisfare le esigenze delle comunità locali;
- b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei coordinatori pedagogici e degli operatori del settore, finanziando i relativi piani di formazione;
- c) gli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia;
- d) gli strumenti per il monitoraggio della qualità dei servizi e i criteri per la vigilanza e il controllo sui servizi e sulle strutture;
- e) i criteri di ripartizione dei fondi regionali di cui all'articolo 20, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o associati, e dai privati accreditati determinando annualmente il riparto dei fondi a favore degli enti e dei privati accreditati.

3. La Regione verifica l'attuazione a livello territoriale del piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia di cui all'art. 25.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

4. La Regione stabilisce, attraverso il regolamento di attuazione di cui all'art. 13:
- a) i criteri per l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi, i requisiti strutturali e gestionali;
 - b) i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili sede dei servizi;
 - c) i criteri e i requisiti qualitativi aggiuntivi dei servizi e delle unità di offerta per il loro accreditamento.
5. La Regione favorisce la sperimentazione di modelli innovativi di servizi e promuove, in collaborazione con le università, gli enti pubblici di ricerca, le associazioni culturali presenti sul territorio regionale, attività di ricerca, studio e documentazione sulla condizione dell'infanzia e sulle metodologie educative, per il miglioramento e la diffusione della politica educativa nei confronti della prima infanzia.

Art. 15

Funzioni delle province

1. Le province :
- a) concorrono alla elaborazione del piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia di cui all'art. 25;
 - b) promuovono e attuano annualmente, d'intesa con Regione e comuni, percorsi formativi e di aggiornamento degli operatori dell'infanzia ai sensi della normativa vigente in materia;
 - c) eseguono il monitoraggio dei dati sui bisogni dei minori e delle loro famiglie resi disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;
 - d) istituiscono i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi innovativi e sperimentali.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 16
Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a)** nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi per la prima infanzia, individuando le risorse umane, strutturali e finanziarie necessarie per rispondere ai bisogni delle famiglie, attraverso un piano di zona comprendente l'offerta complessiva degli interventi educativi e in particolare:
 - 1) la base conoscitiva attraverso la conoscenza dell'esistente e l'analisi dei bisogni;
 - 2) l'individuazione degli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
 - 3) i servizi erogati direttamente o attraverso i soggetti accreditati;
 - 4) le modalità organizzative e realizzative dei servizi, con le relative risorse finanziarie, strutturali e professionali;
 - 5) i programmi e i progetti educativi comunali attuativi del piano regionale;
 - 6) i progetti, gli interventi e le attività complementari presentate o concordate con l'istituzione scolastica, con le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale, nonché dei privati;
- b)** provvedono alla erogazione dei servizi comunali direttamente ovvero possono affidarne la gestione, mediante apposita convenzione, a soggetti accreditati ai sensi dell'art. 22 senza fini di lucro quali organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, e altri soggetti privati. In presenza delle suddette convenzioni, i comuni assicurano il coordinamento tecnico pedagogico con altri analoghi servizi pubblici eventualmente presenti sul territorio comunale;
- c)** partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per la prima infanzia;
- d)** autorizzano e accreditano i servizi pubblici e privati in base ai criteri stabiliti dalla Regione e ai bisogni emersi sul territorio;
- e)** esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture;
- f)** definiscono i parametri di contribuzione delle famiglie che usufruiscono del servizio, sia pubblico che privato convenzionato;
- g)** verifica che le strutture pubbliche erogatrici dei servizi socio-educativi siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 richiesti per l'accreditamento dei soggetti privati.
- h)** individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verificano il rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni del regolamento di attuazione;
- i)** stabiliscono l'ammissione ai nidi d'infanzia e compilano ove necessari una graduatoria per l'ammissione dei bambini.
- j)** stabiliscono l'apertura e l'orario di frequenza dei nidi d'infanzia anche in relazione alle esigenze locali.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art.17
Servizio sanitario

1. Al servizio sanitario regionale e, in particolare, alle ASP, spetta la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia.
2. Le ASP realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedendo presso le strutture di servizi socio-educativi la presenza di figure specializzate quali medici pediatri.

Art. 18
Commissione regionale per l'infanzia

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione regionale per l'infanzia.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
 - a) un esperto nel settore della prima infanzia designato, per ogni provincia, dal comune capoluogo;
 - b) un esperto nel settore della prima infanzia designato per ogni provincia;
 - c) un esperto nel settore della prima infanzia designato dalla Giunta regionale;
 - d) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, designati da ogni provincia;
 - e) due operatori del settore igienico sanitario e della sicurezza presenti sul territorio regionale segnalati dalle ASP e designati dalla Regione;
 - f) tre rappresentanti degli operatori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale senza aggravii finanziari sul bilancio della Regione.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
6. Salva la necessaria presenza del presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate nel comma 3.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 19

Compiti della Commissione regionale per l'infanzia

1. La Commissione regionale per l'infanzia dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:
- a) fornisce indirizzi socio-psico-pedagogici e individua linee di orientamento sull'organizzazione e la valutazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi innovativi;
 - b) esprime parere per la definizione degli standard qualitativi dei servizi per l'infanzia anche mediante l'individuazione di specifici indicatori di qualità;
 - c) esprime parere obbligatorio sulle richieste di autorizzazione al funzionamento e sulle richieste di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
 - d) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure di autorizzazione e di accreditamento dei servizi educativi;
 - e) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività di autorizzazione e di accreditamento;
 - f) fornisce indirizzi per la promozione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale educativo;
 - g) sollecita iniziative di sperimentazione e esprime parere sulle proposte avanzate, con verifica dei risultati.

Art. 20

Interventi ammessi a contributi

1. La Regione può erogare contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni, ai consorzi di comuni e ai soggetti privati per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni del piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, assegna in conto capitale:
- a) i fondi da ripartire nelle province secondo le modalità e le procedure che sono determinate con atto deliberativo;
 - b) le risorse per il funzionamento della Commissione regionale per l'infanzia e il sostegno contributivo dei coordinamenti pedagogici comunali;
 - c) i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, che sono erogati:
 - 1) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

2) a soggetti privati senza fini di lucro; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. Nell'ambito dei programmi previsti nei piani di zona, i fondi regionali per spese correnti sono erogati ai soggetti gestori, singoli o associati, pubblici o privati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

TITOLO IV

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 21

Autorizzazione

1. I soggetti privati, per la realizzazione e la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, compresi nidi, micro-nidi e sezioni aggregate a scuole dell'infanzia, devono essere autorizzati al funzionamento dal comune nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla denominazione e dalla localizzazione.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione successivamente alla verifica del rispetto dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 13, sentito il parere della Commissione regionale per l'infanzia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 22
Accreditamento

1. I soggetti autorizzati possono ottenere l'accreditamento dai comuni nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione Calabria nel regolamento di attuazione di cui all'art. 13.
2. Per i servizi e le strutture private, l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.
3. Per i servizi pubblici il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento, è condizione di funzionamento.
4. I soggetti gestori dei servizi innovativi e sperimentali ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente la segnalazione certificata d'inizio attività.
5. L'accreditamento è concesso dal comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione regionale per l'infanzia di cui all'articolo 18. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

Art. 23
Registri provinciali

1. Presso ciascuna provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi innovativi e sperimentali che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art. 21.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art.24
Vigilanza

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione regionale per l'infanzia di cui all'articolo 18, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
2. Se è riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il Comune assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente il termine, il Comune procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Art. 25
Piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente per materia, predispone il Piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzato allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. Il Piano regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia ha validità triennale e contiene:
 - a) l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni di cura, educazione, formazione, benessere sociale a favore dei minori da tre mesi a tre anni, come stabilito dalla normativa statale;
 - b) le modalità di monitoraggio, ricognizione e catalogazione dei servizi e delle unità di offerta, pubbliche e private presenti sul territorio calabrese, che erogano prestazioni a favore della prima infanzia e delle loro famiglie;
 - c) la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo dello sviluppo del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia sul territorio regionale, promuovendo modalità di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra i soggetti sociali quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio-sanitarie;
 - d) la definizione dei criteri per l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi innovativi e sperimentali, dei requisiti strutturali e gestionali degli stessi, dei requisiti per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, nonché per la riconversione o l'acquisto di immobili da adibire ad asili nido;
 - e) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi aggiuntivi dei servizi e delle unità di offerta per il loro accreditamento;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

- f) la definizione degli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia e dei criteri per la vigilanza sui servizi e sulle strutture;
- g) l'incentivazione per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni ai fini della gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia;
- h) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali di cui all'articolo 20 destinati allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o associati, e dai privati accreditati, approvando annualmente il programma finanziario con il quale sono ripartite le risorse allocate nel bilancio regionale con la definizione dei criteri e i parametri oggettivi di ripartizione tra i diversi ambiti territoriali, determinati tenendo conto, tra l'altro, dei servizi e progetti esistenti nelle zone e dei bisogni rilevati dalla ricognizione regionale;
- i) i criteri generali per la valutazione e la selezione dei progetti e degli interventi e per l'attribuzione dei finanziamenti ai destinatari, con previsione di eventuali vincoli di concorso finanziario e di fattispecie di esclusione;
- j) i termini e le modalità di rendicontazione delle contribuzioni e gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le condizioni e modalità di eventuale revoca e ridestinazione dei finanziamenti;
- k) le modalità e le procedure essenziali per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;
- l) indirizzi e programmi per la formazione del personale, stabilendo le modalità di partecipazione delle province;
- m) la specificazione di progetti di interesse regionale con la ripartizione delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale relativamente agli interventi diretti alla Regione e le forme di collaborazione, anche mediante convenzioni o accordi di programma, con i soggetti istituzionali, sociali e privati;
- n) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e della loro età, con particolare attenzione ai bambini di età inferiore a dodici mesi, nonché della presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio.

Art. 26

Programma annuale

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:

- a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
- b) l'indicazione delle attività programmate;
- c) la determinazione dei finanziamenti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 27
Piano di zona

1. I Comuni, singoli o associati, d'intesa con le ASP, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19, legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 20, legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
2. Il piano di zona rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per la prima infanzia del territorio di competenza.
3. Per l'approvazione del piano di zona, i comuni coinvolgono, nella fase di elaborazione, l'istituzione scolastica, le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale e dei privati.
4. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.
5. Il piano zonale per gli interventi educativi ricostruisce la base conoscitiva attraverso la conoscenza dell'esistente e l'analisi dei bisogni della prima infanzia e individua gli obiettivi strategici e le priorità di intervento proponendo le modalità organizzative e realizzative dei servizi indicati all'articolo 5, definendo le relative risorse finanziarie, strutturali e professionali attraverso i programmi e i progetti di intervento dei comuni e degli altri soggetti pubblici o privati, di cui all'articolo 20.
6. Il piano zonale definisce le modalità di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione, gli indicatori di verifica dell'efficacia e della qualità degli interventi.
7. Il piano zonale deve prevedere l'integrazione e il coordinamento con le azioni per il diritto allo studio.
8. Il piano zonale per gli interventi educativi, è adottato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, ed è trasmesso alla Giunta regionale, entro i termini indicati dal piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 28

Carta dei servizi

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio educativi per la prima infanzia entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei Servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

TITOLO V

PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Art.29

Requisiti, compiti e numero del personale

1. Il funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.
2. Il personale educativo presente negli organici degli asili nido, compresi i micro nidi, deve essere in possesso di titoli di studio attinenti le scienze dell'educazione e della formazione rilasciati da università o scuole secondarie superiori. In particolare, il diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione e pedagogia è necessario per accedere ai ruoli di coordinamento.
3. Il personale educativo presente negli organici dei servizi innovativi e sperimentali deve essere in possesso di titoli di studio in materia educativa e pedagogico didattica rilasciati da università, scuole secondarie superiori e centri professionali regionali. Per l'accesso ai ruoli di coordinamento è necessario il diploma di laurea in scienze dell'educazione o scienze della formazione o pedagogia.
4. Il personale presente all'interno dei servizi educativi a domicilio deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore in area psico-pedagogica o di un attestato di frequenza ad un corso di aggiornamento professionale regionale o essere un soggetto qualificato individuato dalle famiglie stesse.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

5. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio.

6. La Giunta determina nel regolamento di attuazione di cui all'art. 13, il rapporto numerico tra personale educativo, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia e all'interno dei servizi innovativi e sperimentali, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

Art. 30

Coordinatori pedagogici

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.

2. Ciascuna provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi.

3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale.

4. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III[^] Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

TITOLO VI
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 31
Norma finanziaria

1. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

Art. 32
Norma transitoria e finale

1. Le strutture esistenti e funzionanti come asili nido o micro nidi, compresi quelli aggregati alle sezioni di scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private o come servizi integrativi alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono continuare l'attività, devono richiedere l'autorizzazione al Comune, sede della struttura, entro centoottanta giorni dalla data della pubblicazione sul BURC del Regolamento di cui all'art. 13 della presente legge, pena la chiusura del servizio stesso.
2. Il Comune rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dal Titolo IV della presente legge.
3. Il Comune, nel caso in cui gli asili-nido non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, concede l'autorizzazione provvisoria per tre anni, purché sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati:
 - a) certificato di collaudo statico dell'edificio;
 - b) certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

III^ Commissione Permanente

Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

4. L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri dell'ASP per l'aspetto igienico-sanitario, può prevedere termini differenziati per l'adeguamento dell'asilo nido alle prescrizioni della presente legge.
5. Con la presente legge si introduce, in via sperimentale, lo strumento della perizia asseverata.
6. La perizia asseverata e la scelta del procedimento per l'autorizzazione, rimangono facoltà della struttura e devono essere indicate contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
7. La perizia asseverata deve essere prodotta da una commissione composta da un numero minimo di due componenti di cui:
 - a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva;
 - b) un ingegnere o altra figura professionale equipollente ai sensi di legge.

Art. 33

Abrogazione

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
